

ANCE | ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

DL 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. DL "Aiuti")

*Le nuove misure
per la revisione dei prezzi nei lavori
pubblici*

Vademecum



Sommario

Sommario	2
INTRODUZIONE	4
PARTE PRIMA – LA DISCIPLINA	5
ART. 26 DL 50/2022	5
AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 26, commi 1 e 2)	5
SOMME LIQUIDABILI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (Art. 26, comma 1)	6
AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI REGIONALI E DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 26, commi 2 e 3)	7
DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ACCORDI QUADRO DI LAVORI (art. 26, commi 8 e 9)	8
DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS e ANAS S.P.A. (art. 26, comma 12)	8
LE RISORSE E LE COPERTURE - cenni	9
ABROGAZIONI (art. 26, comma 10)	13
ART. 27 D.L. 50/2022-	15
MISURE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 142, COMMA 4, D.LGS. N. 163/2006 e 164, COMMA 5, D.LGS. N. 50/2016 (ART. 27, COMMI 1 E 2)	15
PARTE II - F.A.Q. e QUESTIONI INTERPRETATIVE RICORRENTI	16
IN SINTESI	16
AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art. 26, commi 1 e 2)	17
AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (ART. 26, COMMI 2, 4 E 12)	20
DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 26, COMMA 3)	21
AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI (ART. 26, COMMA 2)	24
MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE (ART. 26, COMMA 1)	25
RISORSE (ART. 26, COMMI 4, 6 E 7)	26
NUOVI LAVORI	28
ACCORDI QUADRO (ART. 26, COMMA 8)	29
SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO E ANAS S.P.A. (ART. 26, COMMA 12)	30
CONCESSIONARI AUTOSTRADALI (ART. 27)	31

QUESTIONI VARIE	32
PARTE III - LA MODULISTICA	36
<i>FAC SIMILE n. 1 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DI n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che applicano i prezzi regionali</i>	38
<i>FAC SIMILE n. 2 – Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DI n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che NON applicano i prezzi regionali</i>	41
<i>FAC SIMILE n. 3 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro NON ancora in corso di esecuzione</i>	45
<i>FAC SIMILE n. 4 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro IN CORSO DI ESECUZIONE</i>	48
<i>FAC SIMILE n. 5 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a. e RFI)</i>	51
<i>FAC SIMILE n. 6 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro ANAS/RFI NON ancora in corso di esecuzione</i>	55
<i>FAC SIMILE n. 7 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro Anas/RFI IN CORSO DI ESECUZIONE</i>	58
<i>FAC SIMILE n. 8 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per contraente generale di Anas/RFI</i>	62



INTRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il **DI. 17 maggio 2022, n. 50** recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il decreto è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, ossia il 18 maggio 2022.

Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle di cui agli artt. 26, recante “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*”, e 27, recante “*Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori*”.

In particolare, quanto all’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, viene introdotto, per il 2022, **uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezziari utilizzati nei contratti di lavori**, le cui offerte siano state presentate **entro il 31 dicembre 2021** e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario. (su cui, vedi oltre, commento sub paragrafo 2)

Per le medesime finalità sopra richiamate, all’art. 27 del decreto in esame, vengono introdotte talune misure anche per **i concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici**, di cui all’art. 142, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, di cui all’art. 164, comma 5 del D.lgs. 50/2016 (su cui, vedi oltre, commento sub art. 27).



PARTE PRIMA – LA DISCIPLINA

ART. 26 DL 50/2022

AMBITO DI APPLICAZIONE (Art. 26, commi 1 e 2)

A. Lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022

L'art. 26, al primo comma, prevede che, in relazione agli **appalti pubblici di lavori** (e dunque con esclusione degli appalti di servizi e delle forniture) aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del **31 dicembre 2021** – ivi compresi quelli affidati a **contraente generale** – lo **stato di avanzamento dei lavori** riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzi regionali aggiornati** secondo le modalità di cui al comma 2 della medesima disposizione ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3 (su cui v. *infra*, commento sub par. 3). Ciò anche in deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto.

Pertanto, per effetto della nuova disposizione, le imprese potranno beneficiare per i lavori eseguiti tra gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, di un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, attraverso **lo straordinario aggiornamento**, ai sensi del comma 2, dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022), **ovvero, nell'attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo** fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021 (su cui vedi commento sub successivo paragrafo 3).

Per quanto concerne l'applicazione della norma ad Anas e alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, si fa rinvio al commento di cui al successivo par 5.

B. Nuove gare

Il secondo comma, terzo periodo, della norma in esame prevede l'applicazione dei nuovi prezzi (di cui ai predetti commi 2 e 3) anche alle **procedure di affidamento che saranno avviate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto**, e sino al 31 dicembre 2022, con utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023 (su cui v. *infra*, commento sub paragrafo 3).

Per tali contratti, peraltro, la norma fa salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del d.l. n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022), in tema di revisione dei prezzi e compensazione dei sovraccosti. In proposito, si ricorda che ai sensi di tale disposizione, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire obbligatoriamente nei documenti iniziali di gara le clausole di revisione dei prezzi e procedere alla compensazione degli eventuali extracosti per la percentuale eccedente il 5 per cento, e comunque nella misura pari all'80 per cento di tale eccedenza (per maggiori dettagli, cfr. [news Ance n. 210632 del 31 gennaio 2022](#)). Compensazioni che potranno trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023.

Per quanto concerne l'applicazione della norma ad Anas e alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato, si fa sempre rinvio al commento di cui al successivo par.

SOMME LIQUIDABILI E MODALITÀ DI PAGAMENTO (Art. 26, comma 1)

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, come aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella **misura del 90 per cento**.

Quanto alle **modalità di liquidazione delle somme**, la norma prevede che il **certificato di pagamento** venga emesso **contestualmente** allo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1, **o comunque entro cinque giorni** dall'adozione del medesimo.

Il pagamento deve essere, comunque, effettuato al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ed entro i termini di cui all'art. 113-*bis*, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, in linea di principio, **entro trenta giorni** dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori).

In relazione alle lavorazioni **effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022)**, nell'ipotesi in cui il direttore dei lavori le abbia già contabilizzate con il relativo lo stato di avanzamento dei lavori, e il responsabile unico del procedimento abbia già emesso il certificato di pagamento, si prevede che venga emesso, entro trenta giorni dalla predetta data, un **nuovo certificato di pagamento straordinario**, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni successivi alla data di emissione del certificato

straordinario stesso (sebbene, con riguardo a quest'ultimo termine, si segnala un possibile refuso del testo normativo, per cui il richiamo al terzo e quarto periodo del comma 1 potrebbe verosimilmente essere al quarto e quinto periodo del medesimo comma).

AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI REGIONALI E DISCIPLINA TRANSITORIA (art. 26, commi 2 e 3)

Quanto alle modalità di aggiornamento dei prezzi, al comma 2, si introduce, **limitatamente al 2022**, una deroga all'applicazione del procedimento di aggiornamento dei prezzi regionali - ossia quello annuale, di cui all'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 - **prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale** di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto in commento (18 maggio 2022).

In base alla medesima disposizione, i prezzi così aggiornati cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022, ma potranno essere **utilizzati in via transitoria fino al 31 marzo 2023** per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza delle regioni, i prezzi regionali saranno aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del MIMS, sentite le regioni interessate.

Il suddetto aggiornamento straordinario dovrà tenere conto anche delle nuove **linee guida del Mims**, di cui all'art. 29, comma 12, d.l. n. 4/2022. Queste ultime, invero, ancorché il termine per la loro adozione sia già spirato (30 aprile 2022), al momento non risultano essere state ancora approvate.

In ogni caso, **per il periodo fino all'adozione del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 dell'art. 26** prevede una specifica **disciplina transitoria**, anch'essa applicabile in via cogente.

In particolare, per i prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, viene prescritto alle stazioni appaltanti di incrementarne le risultanze, **fino ad una percentuale massima del 20%**.

Resta fermo che, qualora all'esito dell'aggiornamento "infrannuale" di cui al comma 2, dovesse risultare una variazione dei prezzi, per il 2022, inferiore ovvero superiore alla suddetta percentuale, le stazioni appaltanti dovranno procedere al **conguaglio** dei relativi importi, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi all'adozione del prezzo "infrannuale".

DISCIPLINA APPLICABILE AGLI ACCORDI QUADRO DI LAVORI (art. 26, commi 8 e 9)

Al comma 8 della norma in esame, l'applicazione dei prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche all'esecuzione degli **accordi quadro di lavori di cui all'art. 54, d.lgs. n. 50/2016** già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto in esame, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro.

Peraltro, con riferimento all'esecuzione di tali accordi, si applica altresì quanto previsto dall'art. 29, del d.l. n. 4/2022, sopra citato, con la conseguenza che, relativamente ai **contratti attuativi ancora da stipularsi**, le stazioni appaltanti non solo dovranno tenere conto dei prezzi aggiornati, ma anche del meccanismo compensativo ivi previsto, naturalmente a partire dalle lavorazioni eseguite dal primo semestre 2023.

Per espressa previsione normativa, l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti appalti di lavori basati su accordi quadro (i cui contratti attuativi siano) **già in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento.

Correlativamente, all'art. 26, comma 9, viene prevista l'**abrogazione del meccanismo facoltativo di aggiornamento degli accordi quadro** di cui al **comma 11-bis dell'art. 29, d.l. n. 4/2020** (cfr. [news Ance 213931 del 29 marzo 2022](#)), che per effetto del combinato disposto dalle disposizioni sopra richiamate viene sostituito dalla disciplina obbligatoria di cui al nuovo art. 26.

DISCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO FS e ANAS S.P.A. (art. 26, comma 12)

Le disposizioni contenute nell'art. 26 si applicano anche ai **contratti di appalto e agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas S.p.A.**, con talune limitazioni.

Detti soggetti sono, senza dubbio obbligati ad aggiornare, entro il 31 luglio 2022, i prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, restando invece, esclusa l'applicazione, nelle more dell'aggiornamento straordinario infrannuale, della disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 3.

Va, peraltro, precisato che tale opera di aggiornamento potrà essere anche immediata: tali enti infatti non dovranno attendere l'emanazione delle predette linee guida di cui all'art. 29, comma 12, del decreto "Sostegni-ter" n. 4/2022, essendo queste ultime espressamente riferite ai soli prezzi regionali.

Inoltre, stante la *ratio* sottesa alla disciplina in esame, volta all'aggiornamento immediato dei prezzi in essere, è ragionevole ritenere che detti soggetti ben possano, sin dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, applicare gli ultimi prezzi adottati - ove più aggiornati - in attesa dell'emanazione del prezzo infrannuale, fermo restando che qualsivoglia eventuale eccedenza potrà essere oggetto di successivo conguaglio, alla del cennato prezzo infrannuale.

Infine, con riferimento ai contratti affidati dalle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. a **contraente generale**, in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (18 maggio 2022), le cui opere siano in corso di esecuzione, si prevede l'applicazione di un **incremento "secco" del 20 per cento** ai prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

LE RISORSE E LE COPERTURE - cenni

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle misure descritte, l'articolo 26 prevede i seguenti stanziamenti:

- 1) Per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, **il pagamento dello stato di avanzamento** dei lavori (SAL) di cui al comma 1 - afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022** – viene effettuato utilizzando:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del successivo **comma 4**, la stazione appaltante stazione può utilizzare:

- a) per gli interventi **PNRR, PNC** e quelli per i quali siano nominati **Commissari straordinari**, per i quali è previsto l'accesso al **«Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche»** di cui al cd. decreto "Semplificazioni" (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020). Le istanze di accesso a tale devono essere presentate:
- **entro il 31 agosto 2022**, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
 - **entro il 31 gennaio 2023**, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Con l'istanza, le stazioni appaltanti trasmettono telematicamente al MIMS (secondo le modalità da quest'ultimo stabilite con apposito decreto, da adottarsi entro il 17 giugno 2022) i dati del **contratto d'appalto**, la **copia del SAL** (corredata dall'attestazione del direttore dei lavori - vistata dal RUP - delle lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022), l'entità delle **risorse finanziarie "interne"** disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del SAL per il quale è formulata l'istanza, l'**entità del contributo richiesto** e gli estremi per l'effettuazione del versamento.

Qualora l'**ammontare delle richieste superasse la disponibilità** del Fondo stesso, la ripartizione delle risorse è effettuata **in misura proporzionale** tra le stazioni appaltanti richiedenti fino al citato limite di spesa. In caso di accesso al Fondo, il pagamento viene disgiunto da quello fatto con le risorse "interne" (che segue la tempistica generale di cui all'art. 113-bis, co. 1, primo periodo, del d.lgs. 50/2016),

viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento delle risorse del Fondo.

b) per gli **interventi diversi da quelli di cui alla lettera a)**, quindi non riconducibili al PNRR, PNC o a un Commissario straordinario, le risorse di riferimento sono quelle del **«Fondo per l'adeguamento dei prezzi»**, previsto dal cd. decreto "Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021). Le istanze di accesso a tale fondo sono presentate al pari di quelle di cui alla lettera a):

- **entro il 31 agosto 2022**, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- **entro il 31 gennaio 2023**, per i SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Le stazioni appaltanti accedono al **«Fondo per l'adeguamento dei prezzi»**, trasmettendo al MIMS (secondo le modalità previste dal citato art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021) i dati del **contratto d'appalto**, la **copia del SAL**, l'entità delle **risorse finanziarie "interne"** disponibili e utilizzate e l'**entità del contributo richiesto**. Anche in questo caso, il superamento dei limiti di spesa determina la ripartizione proporzionale delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti e il pagamento all'impresa viene effettuato nei 35 giorni successivi al trasferimento di dette risorse.

2) Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati **nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022**, sono previste nell'art. 29 del decreto "aiuti" ulteriori risorse, individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle **procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022** (data di entrata in vigore del decreto "Aiuti") e sino al 31 dicembre 2022.

In particolare, fermo restando quanto previsto dal cd. decreto "Sostegni-ter" (art. 29, co. 8 e 9, del d.l. 4/2022, l. conv. 25/2022), ai sensi del comma 6, le stazioni appaltanti possono rimodulare le **somme indicate nel quadro economico** per l'affidamento dell'intervento e quelle relative ad altri **interventi ultimati** (nei limiti del residuo disponibile al 18 maggio 2022) per **fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla rimodulazione dei prezzi**.

In caso di insufficienza di tali risorse, il successivo comma 7 prevede l'istituzione di un ulteriore **«Fondo per l'avvio di opere indifferibili»**, destinato in via prioritaria agli interventi del PNRR e, in seconda battuta, a quelli del PNC o affidati ai Commissari straordinari dettagliati nello stesso comma.

Le modalità di accesso, assegnazione e gestione per tale Fondo sono disciplinate con DPCM, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto “Aiuti” (su proposta del MEF e di concerto con il MIMS) nel rispetto dei seguenti criteri, di cui al comma7:

- a) fissazione di un **termine per la presentazione** delle istanze;
- b) verifica dei dati attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi;
- d) effettuazione dei trasferimenti nei limiti delle disponibilità di cassa (per gli interventi del PNRR, è previsto un passaggio attraverso i conti di tesoreria Next Generation UE-Italia);
- e) modalità di **restituzione delle economie** e delle eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti, da riassegnare al Fondo;
- f) previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze del **«Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche»** e del **«Fondo per l'adeguamento dei prezzi»**. Infine, viene stabilito che, per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR, può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un ulteriore contributo per fronteggiare i maggiori costi.

Di seguito, lo schema riassuntivo dei predetti finanziamenti

LAVORI IN CORSO - AGGIUDICATI SULLA BASE DI OFFERTE PRESENTATE ENTRO IL 31/12/2021

<p>SAL dal 01/01/2022 al 31/12/2022 aggiornati con i nuovi prezzari.</p>	<p>UTILIZZO DI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprevisti, nel limite del 50% • Eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante e stanziare annualmente per lo stesso intervento • Ribassi d’asta • Somme relative ad altri interventi ultimati <p>INOLTRE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>PER OPERE PNRR, PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI E OPERE COMMISSARIATE:</u> Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (1.700 mln di cui 1.200 mln nel 2022 e 500 mln nel 2023) 2. <u>PER ALTRI INTERVENTI</u>> Fondo caro materiali (1.320 mln di cui 770 mln nel 2022 e 550 mln nel 2023)
<p>STANZIAMENTI A COPERTURA</p>	<p>Risorse disponibili della PA stimate in circa 3.000 mln Fondi già stanziati 470 mln (200 mln Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, 270 mln Fondo caro materiali)</p> <p><u>Nuove risorse: circa 2,55 miliardi</u> Opere PNRR, fondo complementare e opere commissariate</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • +1.500 mln Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche Altri interventi • +1.050 mln Fondo caro materiali <p>TOTALE circa 6 miliardi circa pari al 90% di 6.680 mln (fabbisogno calcolato come il 20% di 33,4 miliardi di SAL 2022)</p>
--	---

NUOVI LAVORI - NUOVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO AVVIATE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO E FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Maggiori costi dovuti all'aggiornamento dei prezzi	<p>UTILIZZO DI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rimodulazione delle somme disponibili nel quadro economico degli interventi • Somme relative ad altri interventi ultimati <p>INOLTRE PER OPERE PNRR E PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributi pubblici statali riconosciuti per lavori inseriti nei programmi triennali e nei relativi aggiornamenti annuali, per i quali non siano ancora state avviate le procedure di affidamento <p>PER OPERE PNRR, FONDO COMPLEMENTARE, COMMISSARI SBLOCCA CANTIERI, GIUBILEO, OLIMPIADI CORTINA-MILANO, GIOCHI MEDITERRANEO TARANTO 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso al fondo da 7,5 miliardi di euro
STANZIAMENTI A COPERTURA	7,5 miliardi (di cui 1.500 M€ per il 2022, 1.700 M€ per il 2023, 1.500 M€ per ciascuno degli anni 2024-2025 e 1.300 M€ nel 2026)

ABROGAZIONI (art. 26, comma 10)

Oltre all'abrogazione del comma 11-*bis* dell'art. 29, d.l. n. 4/2020 sopra richiamata, viene prevista l'**abrogazione dello speciale regime compensativo**, introdotto dall'art. 25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 34/2022), per il primo semestre 2022, con riguardo ai contratti di appalto in corso di esecuzione data di entrata in vigore del citato decreto, e cioè alla data del 2 marzo u.s. (cfr. news Ance 212633 del 2 marzo 2022). Infatti, per effetto di quanto previsto dal primo

comma dell'art. 26, con riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i meccanismi di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.

ART. 27 D.L. 50/2022-

MISURE PER I SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT. 142, COMMA 4, D.LGS. N. 163/2006 e 164, COMMA 5, D.LGS. N. 50/2016 (ART. 27, COMMI 1 E 2)

L'art. 27, comma 1, del decreto in esame prevede per i concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato.

Come precisato anche nella Relazione illustrativa di accompagnamento al decreto, tale disposizione si rende necessaria per evitare che l'attuale situazione di incremento dei prezzi, la quale pone gravi limitazioni all'esecuzione e al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture, ivi comprese quelle in regime di concessione, esponga al rischio di gare prive di offerte.

Al comma 2, la norma prevede che il quadro economico del progetto, rideterminato ai sensi del comma 1, venga sottoposto all'approvazione del concedente. Il predetto quadro economico viene, così, considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all'art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214.

La disposizione chiarisce che, in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.



PARTE II - F.A.Q. e QUESTIONI INTERPRETATIVE RICORRENTI

IN SINTESI

1) Quali sono i punti essenziali dell'art. 26?

Al fine di **fronteggiare gli aumenti dei prezzi** dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, si prevede nel settore dei lavori pubblici, l'applicazione, per il 2022, di uno **speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi**.

In particolare:

- si introduce una **deroga** al procedimento di aggiornamento annuale dei prezzi regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, **entro il 31 luglio 2022**, ad un **aggiornamento infrannuale** di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022);
- per il periodo fino all'adozione del predetto aggiornamento infrannuale, si prevede una specifica **disciplina transitoria**, che prescrive alle stazioni appaltanti di incrementare le risultanze dei prezzi regionali, aggiornati al 31 dicembre 2021, fino ad una **percentuale massima del 20%**, salvo conguaglio.
- I nuovi prezzi si applicano:
 - ✓ ai lavori **eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022** (offerte entro il 31 dicembre 2021);
 - ✓ alle **nuove procedure** avviate dopo il 18 maggio 2022 e con possibilità di utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2023, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

2) L'aggiornamento dei prezzi è facoltativo o obbligatorio?

È **obbligatorio**. Il meccanismo va in deroga all'art. 29, comma 11, del DL "Sostegni ter" (n. 4/2022) che lo prevede facoltativo.

3) Quali sono gli effetti per le imprese rispetto ai lavori realizzati nel 2022?

Le imprese beneficeranno di nuovi prezzi attraverso:

- lo straordinario aggiornamento dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 18 maggio 2022);
ovvero,
- nell'attesa di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% di quelli aggiornati al 31 dicembre 2021.

4) Quali sono le condizioni che l'impresa deve verificare per capire se ha diritto all'aggiornamento dei prezzi nel 2022?

Le condizioni sono le seguenti:

- deve trattarsi di lavori effettivamente eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
- l'offerta deve essere stata presentata entro il 31 dicembre 2021.

5) Cosa significa lavori «contabilizzati» (nel 2022)?

Occorre sapere se sia possibile ottenere l'aggiornamento dei prezzi nel caso in cui il SAL relativo a quei lavori venga emesso dopo il 31 dicembre 2022.

Al riguardo, l'espressione **lavori «contabilizzati» non significa «salizzati»**. Infatti, è **sufficiente** che il DL riscontri le **quantità eseguite nel registro di contabilità** ovvero **annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità**, anche se il SAL dovesse essere successivo al 31 dicembre 2022.

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO (art. 26, commi 1 e 2)

1) A quali contratti si applicano le nuove misure?

Per esplicita previsione normativa, l'operatività del nuovo meccanismo di aggiornamento dei prezzi è limitata agli **appalti pubblici e accordi quadro di lavori** – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – con esclusione di quelli aventi ad oggetto servizi e forniture.

2) Le nuove misure si applicano ai contratti di subappalto?

Stando al tenore letterale della normativa in esame, sono da ritenersi esclusi dal suo relativo campo di applicazione i contratti di subappalto, facendo la stessa esplicito riferimento ai soli contratti di appalto.

3) Ai fini dell'applicazione dei nuovi prezziari, come aggiornati ai sensi dei commi 2 e 3, ai lavori eseguiti nel 2022, quando devono essere state presentate le offerte?

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del decreto in esame, gli appalti pubblici di lavori possono essere assoggettati alla nuova disciplina solo ove il relativo termine di presentazione delle offerte **sia scaduto entro il 31 dicembre 2021**.

Inoltre, essendo stabilito solo il termine finale di presentazione delle offerte, e non anche quello iniziale di avvio delle procedure di affidamento, è da ritenersi che il nuovo meccanismo di aggiornamento operi anche con riguardo ad appalti risalenti nel tempo, ma ancora in corso di esecuzione nel 2022.

4) Per i lavori effettuati nel 2022, quando devono essere state eseguite e contabilizzate le relative lavorazioni?

Il nuovo meccanismo di aggiornamento dei prezziari di cui all'art. 26 trova applicazione solo in relazione ai lavori – o alle parti di essi – effettuati e contabilizzati o (quantomeno) annotati sul libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**, e non anche ai lavori eseguiti in precedenza, ancorché formalmente contabilizzati nel 2022.

5) Sulla base di quali prezzi devono essere bandite le gare successive all'entrata in vigore del DL "Aiuti" (18 maggio 2022)?

L'art. 26, comma 2, del decreto in esame prevede che in relazione alle procedure di affidamento avviate successivamente all'entrata in vigore della disposizione, ossia dopo il 18 maggio 2022, e fino al 31 dicembre 2022, i costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni debbano essere determinati facendo riferimento ai prezziari aggiornati ai sensi del medesimo comma 2 o a quelli di cui al comma 3 (vedi *infra*).

6) Per le procedure di gara avviate dopo il 18 maggio 2022 e per gli accordi quadro i cui contratti attuativi siano ancora da avviare a quella data, qual è il significato dell'espressione "...resta fermo quanto previsto dall'art. 29" del DL "Sostegni ter..."?"

Per tali contratti, la disposizione fa salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 29 del decreto "sostegni-ter" n. 4/2022 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 25/2022) in tema di compensazione. Conseguentemente, in relazione alle procedure di affidamento avviate dopo il 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, nonché per gli accordi quadro i cui contratti attuativi siano ancora da avviare, le stazioni appaltanti dovranno prevedere obbligatoriamente il meccanismo di compensazioni degli eventuali degli extracosti, di cui all'art. 29 del d.l. n. 4/2022, con alea al 5% e compensazione al massimo entro l'80% (per maggiori dettagli, cfr. [news Ance n. 210632 del 31 gennaio 2022](#)). Naturalmente, tali compensazioni potranno, comunque, trovare applicazione alle lavorazioni eseguite a partire dal primo semestre 2023, come previsto dal citato art. 29.

7) Di quali misure potranno beneficiare i contratti banditi, ovvero le cui offerte siano state presentate, dopo il 31 dicembre 2021 e prima del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore dell'art. 29 del DL Sostegni ter, n. 4/2022)?

Rispetto a tali procedure, potranno trovare applicazione le previsioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, ove previste dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara (sul punto, cfr. anche parere Mims, 28 marzo 2022, n. 1253).

8) Per i lavori eseguiti nel primo semestre 2022, resta in vigore anche il meccanismo compensativo, di cui al d.l. «Energia» n. 17/2022?

No. L'art. 25, commi 2 e ss., d.l. n. 17/2022 viene abrogato dal comma 10 dell'art. 26 del DL Aiuti n. 50/2022. Con riferimento a tali contratti, le stazioni appaltanti dovranno applicare i nuovi meccanismi di aggiornamento dei prezzi, come sopra specificati.

9) Le nuove misure si applicano alle concessioni di lavori pubblici?

L'articolo 27 del DL "Aiuti" contiene una specifica disciplina per i soli concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici (v. *infra*).

AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO (ART. 26, COMMI 2, 4 E 12)

1) A quali stazioni appaltanti si applicano le nuove disposizioni del DL "Aiuti"?

Dal punto di vista soggettivo, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei seguenti soggetti:

- **le regioni** e, conseguentemente, **le stazioni appaltanti che applicano i prezzi regionali**. L'art. 26, comma 2 del decreto in esame prescrive, infatti, agli enti regionali di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022), derogando al procedimento di aggiornamento annuale, di cui all'art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016. Le stazioni appaltanti che applicano i predetti prezzi saranno, quindi, a loro volta tenute a fare riferimento – per i lavori in corso di esecuzione e per le gare avviate a partire dal 18 maggio 2022 – ai prezzi aggiornati dalle regioni al 31 luglio 2022. Inoltre, nelle more dell'aggiornamento infrannuale, le stesse dovranno anche dare applicazione alla disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 3, incrementando fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021.
- **le società del gruppo Ferrovie dello Stato e Anas s.p.a.**. L'obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com'è noto autonomi prezzi di riferimento per l'affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 202 (art. 26, comma 12);
- **le altre stazioni appaltanti**: ad avviso dell'ANCE, per evidenti ragioni di parità di trattamento, le disposizioni di cui all'art. 26 debbono trovare applicazione per tutti i lavori pubblici, indipendentemente se computati su prezzi regionali o su prezzi autonomi (come, ad esempio, avviene nel caso delle c.d. multiutilities). A tali conclusioni, sembra potersi giungere sia sulla base del comma 1 dell'art. 26 – che si riferisce in senso omnicomprendente a (tutti) gli appalti pubblici di lavori – sia sulla base del comma 4, che esclude dal novero dei soggetti interessati esclusivamente i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

2) Come devono procedere le stazioni appaltanti che, sebbene siano diverse da quelle del gruppo FS, applicano i prezzi di questi ultimi committenti?

In linea di principio, tali stazioni appaltanti dovrebbero seguire il regime previsto per i soggetti del gruppo FS, di cui al comma 12. Resta comunque possibile, ove la stazione appaltante lo ritenga preferibile, fare riferimento anche ai prezzi regionali.

3) Le società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Anas quali prezzi devono applicare, prima dell'adozione del prezzo infrannuale di cui al comma 2?

Stante la *ratio* sottesa alla disciplina in esame, volta all'aggiornamento immediato dei prezzi in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non siano soggetti all'obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all'art. 26, comma 3, del decreto in esame, cionondimeno gli stessi dovrebbero sin dalla data di entrata in vigore della norma applicare gli ultimi prezzi in essere, anche prima dell'emanazione del prezzo infrannuale.

4) Per procedere all'emanazione del prezzo straordinario infrannuale, ANAS e RFI devono attendere l'adozione delle linee guida del Mims di cui all'art. 29, comma 12, d.l. "sostegni ter" n. 4/2022?

No. Le linee guida del Mims di cui all'art. 29, comma 12, d.l. "sostegni ter" n. 4/2022 – ad oggi non ancora adottate, nonostante il termine per la loro emanazione sia scaduto il 27 aprile scorso – dettano regole per la omogenea redazione e per l'aggiornamento dei soli prezzi regionali e non di quelli di RFI e Anas. Conseguentemente, questi soggetti, non dovendo attendere l'emanazione delle predette linee guida, possono procedere anche immediatamente all'aggiornamento dei propri prezzi.

DISCIPLINA TRANSITORIA (ART. 26, COMMA 3)

1) Ai fini dell'applicazione del rialzo temporaneo di cui al comma 3 dell'art. 26, come devono operare le stazioni appaltanti, a seconda che:

1. sia presente un prezzo regionale aggiornato al 31 dicembre 2021.

In questo caso, la stazione appaltante dovrà necessariamente far riferimento per l'aggiornamento al prezzo regionale aggiornato alla data del 31 dicembre 2021 che, previo incremento fino al 20%, dovrà essere utilizzato ai fini del

pagamento dei SAL 2022 (vedi oltre).

2. sia presente un prezzario regionale aggiornato ad anno antecedente al 2021

In questo caso, la stazione appaltante, dovrebbe far riferimento all'ultimo prezzario disponibile, anche se antecedente al 31 dicembre 2021, applicando la maggiorazione fino al 20% con una incidenza tanto più elevata quanto è più risalente il prezzario da incrementare. D'altra parte, è ragionevole ritenere che il legislatore abbia considerato la data del 31 dicembre 2021 nel presupposto che, a quella data, tutte le regioni procedano all'aggiornamento annuale dei prezzari, ai sensi dell'articolo 23, comma 16 del Codice Appalti. Di conseguenza, non sarebbe ragionevole ed equo che, ove la regione sia incorsa in un ritardo nell'aggiornamento annuale del prezzario, "sforando" il termine del 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti si ritengano, per ciò solo, esonerate dal meccanismo di aggiornamento transitorio dei prezzi.

3. Il prezzario regionale sia stato aggiornato dopo il 31 dicembre 2021, ma prima della pubblicazione del prezzario infrannuale, come richiesto dal comma 2 del DI Aiuti

Di regola, l'aggiornamento annuale del prezzario va effettuata nell'anno antecedente a quello di validità e utilizzo dello stesso. Ove, pertanto, la regione abbia tardato le operazioni di aggiornamento, effettuandolo direttamente nell'anno di competenza – e quindi nei primi mesi del 2022 - è ragionevole ritenere che il meccanismo di rialzo transitorio vada comunque effettuato dalla stazione appaltante, valutando la percentuale di variazione da applicare sia alla luce della prossimità dell'ultimo prezzario approvato, sia in ragione dei prezzi correnti del mercato.

4. Il prezzario regionale sia stato approvato entro il 31 dicembre 2021, e pubblicato solo successivamente

Il meccanismo di rialzo transitorio va comunque effettuato dalla stazione appaltante. Ciò che rileva, infatti, è l'effettiva data di approvazione del prezzario, a prescindere da quando avviene la relativa pubblicazione sul B.U.R.

5. Il prezzario aggiornato al 31 dicembre 2021 sia stato nuovamente aggiornato nel corso del 2022

La finalità sottesa alla norma è quella di procedere ad un aggiornamento dell'ultimo prezzario disponibile. Pertanto, anche in questo caso, sembra

ragionevole ritenere che si debba procedere ad un aggiornamento dello stesso in via transitoria, che potrà essere modulato individuando la quota di incremento che sembra più opportuna in ragione dei prezzi correnti del mercato.

2) Cosa succede ai lavori eseguiti nel 2022 e pagati con l'incremento temporaneo di cui al comma 3, una volta che venga adottato il prezzario straordinario infrannuale (entro il 31 luglio 2022)?

Il comma 3 della norma prevede un **meccanismo di conguaglio** atto a riequilibrare l'incremento applicato forfettariamente sul prezzario del 31 dicembre 2021, in funzione degli incrementi dei prezzi registrati dal prezzario infrannuale. Pertanto, sia nel caso in cui emergano incrementi maggiori, sia che emergano incrementi inferiori alla percentuale applicata, le stazioni appaltanti potranno procedere al conguaglio per la relativa differenza, in occasione del pagamento dei SAL relativi alle lavorazioni eseguite e contabilizzate successivamente all'adozione del prezzario infrannuale aggiornato.

3) Cosa succede alle gare bandite dopo il 18 maggio 2022 sulla base del prezzario aggiornato secondo il meccanismo transitorio di cui al comma 3, una volta che venga adottato il prezzario straordinario infrannuale (entro il 31 luglio 2022)?

Per queste procedure non si ritiene applicabile il **meccanismo del conguaglio**, che avrebbe l'effetto di modificare l'importo contrattuale, vanificando la possibilità di formulare offerte congrue. Pertanto, il prezzario aggiornato posto alla base della gara, accompagnerà il contratto fino alla sua naturale scadenza.

4) In che modo va definita l'aliquota fino al 20%?

L'art. 26, comma 3, del decreto in esame rimette alla discrezionalità delle stazioni appaltanti la quantificazione dell'incremento da applicare, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzari, alle risultanze di quelli aggiornati alla data del 31 dicembre 2021- ovvero di quelli in uso, laddove successivi - fissandone la sola misura massima. Stante la *ratio* della norma, che è quella di garantire l'applicazione di prezzi quanto più possibili aggiornati a quelli di mercato, le stazioni appaltanti dovranno quantificare detti maggiori importi raffrontando i prezzi applicati nel singolo contratto per avvicinarli a quelli di mercato. Peraltro, va ricordato che qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti, nell'anno 2022, una

variazione, rispetto a quelli precedenti, inferiore ovvero superiore alla percentuale forfettaria applicata in via transitoria, le stazioni appaltanti potranno procedere al conguaglio degli importi riconosciuti, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate successivamente all'adozione del prezzario infrannuale.

In ogni caso, potrebbe rendersi opportuno, al fine di privilegiare un'applicazione celere e semplificata del meccanismo di rialzo temporaneo, che le stazioni appaltanti applichino comunque un aumento generalizzato dei prezzari con una percentuale unica pari al 20%, potendo poi recuperare eventuali "eccedenze" una volta adottato il prezzario infrannuale di cui al comma 2.

AGGIORNAMENTO INFRANNUALE DEI PREZZARI (ART. 26, COMMA 2)

1) Cosa devono fare le regioni, ai fini dell'aggiornamento infrannuale di cui al comma 2?

Le regioni, in deroga all'art. 23, comma 16 del codice, dovranno procedere all'aggiornamento infrannuale **entro il 31 luglio 2022**, non appena saranno adottate le Linee Guida del MIMS sulla omogenea determinazione dei prezzari regionali, di cui all'art. 29 del DI Sostegni ter, attualmente in corso di definizione.

2) Cosa succede se le regioni non procedono all'aggiornamento infrannuale di cui al comma 2?

In caso di inadempienza delle regioni, i prezzari saranno aggiornati entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Mims, sentite le regioni interessate.

3) Quali prezzari devono essere utilizzati nelle procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022?

Alle procedure avviate successivamente al 18 di maggio, andranno applicati i prezzari aggiornati ai sensi dei commi 2 e 3 della norma.

4) Fino a quando possono essere utilizzati, ai fini delle nuove gare, questi prezzi?

I prezzi hanno validità fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di ulteriore utilizzo transitorio fino al 31 marzo 2022 per le gare i cui progetti siano stati approvati entro tale data.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE (ART. 26, COMMA 1)

1) Come devono essere quantificati i SAL dei lavori eseguiti nel 2022?

In deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto, gli stati di avanzamento dei lavori tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 devono essere adottati applicando i prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero, nelle more di detto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3.

2) Cosa occorre fare per i SAL già emessi dopo il 1° gennaio 2022 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022)?

In relazione alle lavorazioni **effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (ossia, il 18 maggio 2022)**, deve essere emesso, entro **trenta giorni** dalla predetta data, un **nuovo certificato di pagamento “straordinario”**, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

3) Qual è la somma liquidabile all’impresa?

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta nonché delle

compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, e nella misura del 90 per cento.

4) Quali sono le modalità e i termini di pagamento dei “nuovi” SAL nel 2022?

Il **certificato di pagamento** viene emesso

- **contestualmente** allo stato di avanzamento dei lavori, o comunque
- entro **cinque giorni** dall'adozione del medesimo.

Il **pagamento** deve essere, comunque, effettuato,

- **al netto** delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016,
- ed **entro i termini di cui all'art. 113-bis**, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, **in linea di principio, entro trenta giorni** dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori);

5) Cosa succede se lo stato di avanzamento ed il certificato di pagamento fossero stati già emessi?

In relazione alle **lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto** (ossia, il 18 maggio 2022), viene emesso, **entro trenta giorni** dalla predetta data (*rectius* entro il 17 giugno 2022), un **nuovo certificato di pagamento straordinario**, recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. Il pagamento deve avvenire entro i termini e sulla base delle risorse indicate nei periodi terzo e quarto della norma. Il richiamo al terzo periodo, sembrerebbe suggerire che il pagamento debba essere effettuato entro i successivi 5 giorni (sebbene il testo potrebbe recare qualche refuso normativo).

RISORSE (ART. 26, COMMI 4, 6 E 7)

1) Con quali risorse devono essere pagati i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari aggiornati per i lavori in corso?

In prima battuta con risorse interne alla stazione appaltante, utilizzando:

- nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto.

In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti, fatta eccezione per i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono presentare domanda di accesso:

- per le opere finanziate dal PNRR e dal PNC, al Fondo di cui al comma 4, lettera a), primo periodo;
- per le opere diverse, al Fondo di cui al comma 4, lettera b), primo periodo.

2) Quali soggetti possono accedere ai fondi di cui al comma 4?

Tutte le stazioni appaltanti tenute all'applicazione del Codice, fatta eccezione per i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

3) Qual è il termine per la presentazione delle domande, da parte delle stazioni appaltanti, per l'accesso ai Fondi di cui al comma 4?

Le istanze devono essere presentate entro:

- il 31 agosto 2022, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022;
- il 31 gennaio 2023, relativamente ai SAL concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

4) Entro quale termine deve essere effettuato il pagamento all'impresa, in caso di accesso alle risorse dei Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b)?

In caso di accesso alle risorse dei Fondi, il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse.

NUOVI LAVORI

1) Con quali risorse possono essere fronteggiati i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari nuovi, di cui ai commi 2 e 3, utilizzati nelle gare successive all'entra in vigore del DI "Aiuti"?

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati **nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente al 18 maggio 2022**, sono previste nell'art. 26 del decreto "Aiuti" ulteriori risorse, individuate nei commi 6 e 7, a copertura delle **procedure avviate successivamente al 18 maggio 2022** (data di entrata in vigore del decreto "Aiuti") e sino al 31 dicembre 2022.

In particolare, fermo restando quanto previsto dal cd. decreto "Sostegni-ter" (art. 29, co. 8 e 9, del d.l. 4/2022, l. conv. 25/2022), ai sensi del comma 6, le stazioni appaltanti possono rimodulare le **somme indicate nel quadro economico** per l'affidamento dell'intervento e quelle relative ad altri **interventi ultimati** (nei limiti del residuo disponibile al 18 maggio 2022) per **fronteggiare i maggiori costi derivanti dalla rimodulazione dei prezzi**.

2) Cosa succede in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6?

In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 6, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati in procedure avviate dopo il 18 maggio 2022 e sino al 31 dicembre 2022, che siano relativi ad opere finanziate in tutto o in parte con risorse europee, in caso di insufficienza di tali risorse, il successivo comma 7 prevede l'istituzione di un ulteriore «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», destinato in via prioritaria agli interventi del PNRR e, in seconda battuta, a quelli del PNC o affidati ai Commissari straordinari dettagliati nello stesso comma.

Le modalità di accesso, assegnazione e gestione per tale Fondo sono disciplinate con DPCM, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto "Aiuti" (su proposta del MEF e di concerto con il MIMS) nel rispetto dei seguenti criteri, di cui al comma7:

a) fissazione di un termine per la presentazione delle istanze;

- b) verifica dei dati attraverso sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- c) assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi;
- d) effettuazione dei trasferimenti nei limiti delle disponibilità di cassa (per gli interventi del PNRR, è previsto un passaggio attraverso i conti di tesoreria Next Generation UE-Italia);
- e) modalità di restituzione delle economie e delle eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti, da riassegnare al Fondo;
- f) previsione della possibilità di far fronte alle maggiori esigenze del «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» e del «Fondo per l'adeguamento dei prezzi».

Infine, viene stabilito che, per gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR, può essere assegnato direttamente, su proposta delle Amministrazioni statali finanziatrici, un ulteriore contributo per fronteggiare i maggiori costi.

3) Quali sono le modalità e i termini per accedere al Fondo di cui al comma 7 per le nuove gare?

Le modalità e i termini per l'accesso al fondo di cui al comma 7 saranno determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge Aiuti.

ACCORDI QUADRO (ART. 26, COMMA 8)

1) Qual è la disciplina applicabile agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi devono essere ancora consegnati?

L'applicazione dei prezzari regionali aggiornati viene estesa, fino al 31 dicembre 2022, anche **all'esecuzione** – *rectius* ai contratti attuativi - degli **accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022)**, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'aggiudicatario e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro.

2) Qual è la disciplina applicabile agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi siano in corso di esecuzione?

Per espressa previsione normativa, l'aggiornamento dei prezzi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché le misure in materia di pagamento dei SAL di cui al comma 1, valgono anche in relazione alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, riguardanti gli accordi quadro **i cui contratti attuativi siano già in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

3) Resta in vigore la disciplina sugli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell'art. 29, d.l. n. 4/2022?

No. Il meccanismo di aggiornamento facoltativo degli accordi quadro di cui al comma 11-bis dell'art. 29, d.l. n. 4/2020 viene abrogato e sostituito dalla disciplina obbligatoria di cui al nuovo art. 26.

4) Per i contratti applicativi degli Accordi Quadro, l'aggiornamento dei prezzi è valevole per tutta la durata dell'applicativo o solo per il 2022?

Occorre distinguere.

Per quanto riguarda gli accordi quadro e i contratti applicativi già in corso di esecuzione, l'aggiornamento dei prezzi sembra essere limitato, così come per gli appalti ordinari, al solo 2022. Per quanto riguarda, invece, gli accordi quadro ancora da eseguire, in analogia a quanto avviene anche per le nuove gare, è ragionevole ritenere che i nuovi prezzi accompagnino il contratto fino al suo naturale esaurimento.

SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO E ANAS S.P.A. (ART. 26, COMMA 12)

1) Qual è la disciplina applicabile ai contratti di appalto e agli accordi quadro delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e Anas s.p.a.?

Le disposizioni contenute nell'art. 26 si applicano anche ai contratti di appalto e agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas S.p.A, con talune limitazioni (comma 12).

In particolare, per tali soggetti, è previsto:

- L'obbligo di procedere all'aggiornamento straordinario infrannuale, entro il 31 luglio 2022, **dei prezzi in uso al 18 maggio 2022**. Peraltro, detto

aggiornamento **potrà essere anche immediato**: tali enti, infatti, non dovranno attendere l'emanazione delle predette linee guida di cui all'art. 29, comma 12, del decreto "Sostegni-ter" n. 4/2022, essendo queste ultime espressamente riferite ai soli prezzari regionali;

- **non trova** applicazione, nelle more dell'aggiornamento straordinario infrannuale, la disciplina transitoria di cui all'art. 26, comma 3, che prevede un rialzo temporaneo dei prezzari fino al 20%, in attesa del prezzario straordinario infrannuale di cui al comma 2. Cionondimeno, stante la *ratio* sottesa alla disciplina in esame, volta all'aggiornamento immediato dei prezzari in essere, è ragionevole ritenere che detti soggetti ben possano, sin dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, applicare gli ultimi prezzari adottati- ove più aggiornati- in attesa dell'emanazione del prezzario infrannuale, fermo il successivo conguaglio, alla luce di quest'ultimo;
- per i contratti affidati **contraente generale**, in essere al 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, trova applicazione un **incremento "secco" del 20 per cento** ai prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

CONCESSIONARI AUTOSTRADALI (ART. 27)

1) Quali sono le misure previste per i concessionari autostradali?

Ai sensi dell'art 27, per i **concessionari autostradali di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici** (artt. 142, comma 4, d.lgs. n. 163/2006 e 164, comma 5, d.lgs. n. 50/2016) è previsto:

- **la possibilità** di procedere **all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato** alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 18 maggio 2022), e in relazione al quale sia **previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023**, utilizzando **il prezzario di riferimento più aggiornato**;
- il quadro economico del progetto, così rideterminato, viene sottoposto all'approvazione del concedente e considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi all'art. 37, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214;

- i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto **non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.**

QUESTIONI VARIE

- 1) **Per l'applicazione dell'aggiornamento dei prezzi, è necessario procedere all'approvazione di una perizia di variante?**

No. Non sembra necessario dover effettuare una perizia di variante per poter effettuare l'emissione dei SAL contenenti i maggiori importi.

- 2) **Per il 2022, occorre contabilizzare i SAL con i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2, ovvero, in fase transitoria, del comma 3, indipendentemente dalla disponibilità dei fondi da parte della stazione appaltante?**

Si ritiene che la stazione appaltante debba contabilizzare i SAL di cui al comma 1 applicando i prezzari aggiornati secondo il comma 2, ovvero, in fase transitoria, secondo il comma 3, procedendo al pagamento dei relativi maggiori oneri anzitutto facendo ricorso alle risorse interne; resta inteso che, ai sensi del comma 4, ultimo periodo, la parte da pagare facendo ricorso alle risorse provenienti dai Fondi (comma 4) dovrà essere liquidata entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse.

- 3) **Come si procede nei casi in cui le offerte siano state fatte con il sistema dell'offerta a prezzi unitari, nel quale sono presenti ribassi diversificati a seconda delle singole voci di prezzo? Quale ribasso occorre prendere a riferimento per la decurtazione, quello medio o quello della singola voce di prezzo?**

In linea di principio, dovrebbero essere presi a riferimento le diverse percentuali di ribasso come offerte dall'impresa in relazione ai vari prezzi unitari. Cionondimeno, si ritiene possa essere in facoltà dell'impresa optare per l'applicazione di una decurtazione basata su un ribasso medio.

- 4) **Come si procede alla decurtazione, in caso di aggiudicazione con un ribasso sull'importo totale dei lavori?**

In questo caso, l'applicazione della decurtazione verrà basata sulla percentuale di ribasso complessivamente offerto dall'impresa.

5) Come si procede in presenza di nuovi prezzi, non previsti nei prezzari da sottoporre ad aggiornamento ai sensi del comma 2, ovvero, in fase transitoria, ai sensi del comma 3?

L'aggiornamento deve riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto. Pertanto, nel caso in cui il prezzario da incrementare ai sensi del comma 3, ovvero ai sensi di quello infrannuale di cui al comma 2, non dovesse contenere alcuni dei prezzi contrattuali, questi ultimi dovranno comunque essere aggiornati applicando una percentuale di incremento in linea con quella applicata agli altri prezzi che, verosimilmente, è quella rappresentata dall'incremento medio. Naturalmente, resta comunque ferma la possibilità di riformulare i nuovi prezzi aggiornando puntualmente le relative analisi.

6) Come si procede nel caso di una variante non ancora perfezionata e riferita ad un contratto la cui offerta sia stata presentata entro il 31 dicembre 2021?

Nel caso in cui la variante riguardi lavori eseguiti o da eseguire nel 2022, i prezzi delle lavorazioni dovranno essere quantificati sulla base di prezzari aggiornati secondo quanto previsto dalla disciplina dell'art. 26.

7) Il certificato di pagamento straordinario che consente di riconoscere i nuovi oneri anche per i lavori già contabilizzati e pagati prima del 18 maggio 2022, è previsto anche per gli affidamenti a contraente generale di una società del gruppo Ferrovie dello Stato (Anas/ RFI) (comma 12)?

In linea di principio, la risposta sembra essere affermativa, considerato che ad Anas ed RFI trova piena applicazione quanto disposto al comma 1 in relazione all'erogazione del SAL straordinario e che tale previsione non sembra subire deroghe nel caso di affidamenti a contraente generale.

8) Cosa succede se il cantiere è fermo e sia stata avanzata una richiesta di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta?

Il presupposto per l'applicazione della disciplina dell'art. 26 è che, nel corso del 2022, siano stati eseguiti e contabilizzati i lavori. Pertanto, nel caso in cui ci sia stato un

fermo cantiere, anche se determinato da ragioni legate alle difficoltà di esecuzione conseguenti agli incrementi dei prezzi, per quel periodo non sarà possibile usufruire della possibilità di ottenere un aggiornamento dei prezzi. Al contempo, è possibile affermare che, nel caso in cui sia stata formulata – e non disposta - la richiesta di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, il pagamento delle opere realizzate nel 2022 possa seguire il regime di cui all'art. 26.

9) Al fine di ottenere l'aggiornamento, è necessario presentare un'istanza alle stazioni appaltanti per l'aggiornamento dei prezzi?

L'aggiornamento dei prezzi da parte delle stazioni appaltanti è obbligatorio e pertanto il procedimento deve essere avviato d'ufficio, a prescindere dalla presentazione di istanze da parte delle imprese. Naturalmente, al fine di evitare inerzie amministrative, nonché in un'ottica di collaborazione per la regolare esecuzione delle opere, si ritiene che gli appaltatori ben possano formulare alle committenti una "istanza" volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative necessarie all'aggiornamento dei prezzi e al conseguente pagamento dei SAL secondo i nuovi prezzi (su cui vedi successiva PARTE III del presente *Vademecum*).

10) Per ottenere l'aggiornamento, è necessario iscrivere -o aver iscritto- riserva?

No. Il diritto all'adeguamento discende direttamente dall'art. 26 del DL Aiuti.

11) In caso di RTI, è la mandataria che, se del caso, può presentare l'eventuale istanza di aggiornamento per le tutte imprese del raggruppamento?

In attuazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento, è da ritenere che la mandataria, cui spetta la rappresentanza esclusiva delle mandanti nei confronti della stazione appaltante, ben possa presentare l'eventuale "istanza" di aggiornamento dei prezzi, in nome e per conto del raggruppamento nel suo complesso.

12) Con riferimento al SAL emesso prima del 18 maggio 2022 e relativo a lavorazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'emissione del certificato straordinario di pagamento è automatico o deve essere richiesto alle stazioni appaltanti?

L'art. 26, comma 1, sesto periodo prevede che, qualora il direttore lavori abbia già adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (18 maggio 2022, e quindi entro il 17 giugno 2022) "è emesso" il certificato di pagamento straordinario. Pertanto, anche in questo caso, l'applicazione della misura è obbligatoria e attivabile d'ufficio da parte della stazione appaltante. Naturalmente, al fine di evitare inerzie amministrative, nonché nell'ottica di collaborazione per una regolare esecuzione delle opere, si ritiene che le imprese ben possano inviare alle committenti una "istanza" volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative necessarie all'aggiornamento dei prezzi e al conseguente pagamento dei SAL secondo i nuovi prezzi (su cui vedi successiva PARTE III del presente *Vademecum*).



PARTE III - LA MODULISTICA

Ferma restando la cogenza ed imperatività dell'obbligo, a carico delle stazioni appaltanti e Regioni, di procedere d'ufficio all'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al solo fine di dare supporto alle imprese, l'ANCE, nella sezione in commento, fornisce alcuni modelli per dare impulso a tale attività, così da evitare eventuali inerzie amministrative.

In particolare, sono stati predisposti diversi fac-simile di istanza **ad uso imprese per avviare l'aggiornamento transitorio dei prezzi**, in attesa dell'emanazione del prezzario infrannuale di cui al comma £ (previsto entro il 31 luglio p.v.). Naturalmente, tali modelli andranno opportunamente adattati e/o modificati secondo le esigenze delle fattispecie concrete:

- ✓ **FAC SIMILE n. 1** - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DI n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che applicano i prezzari regionali;
- ✓ **FAC SIMILE n. 2** – Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del DI n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che applicano i prezzari autonomi;
- ✓ **FAC SIMILE n. 3** - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro NON ancora **IN CORSO DI ESECUZIONE**;
- ✓ **FAC SIMILE n. 4** - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro **IN CORSO DI ESECUZIONE**;
- ✓ **FAC SIMILE n. 5** - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per appalti con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a. e RFI);
- ✓ **FAC SIMILE n. 6** - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a. e RFI) **NON** ancora **IN CORSO DI ESECUZIONE**
- ✓ **FAC SIMILE n. 7** - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a. e RFI) **IN CORSO DI ESECUZIONE**
- ✓ **FAC SIMILE n. 8** - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per contraente generale di Anas/RFI

FAC SIMILE n. 1 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.L. n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che applicano i prezzi regionali

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria ¹ del contratto di appalto avente ad oggetto _____, stipulato con codesta spettabile amministrazione in data.....(repertorio n....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;
- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina"*;

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- Il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20%** - salvo successivo conguaglio - **le risultanze dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021**, o comunque di quelli successivi, ove più aggiornati;
- a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati **sulla base di offerte presentate entro** il termine del **31 dicembre 2021** - ivi compresi quelli affidati a contraente generale - **lo stato di avanzamento dei lavori** riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022**, deve essere adottato applicando i prezzari regionali aggiornati secondo le suddette modalità;
- per l'ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26 prevede che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);
- **per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante utilizza:**
 - ✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - ✓ le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ✓ le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - ✓ le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Aiuti
- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4, la stazione appaltante ha diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari, al «*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*» di cui al cd. decreto «Semplificazioni» (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «*Fondo per l'adeguamento dei prezzi*», previsto dal cd. decreto «Sostegni-bis» (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021,

l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi previsti;

CONSIDERATO CHE

- in data _____ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l'offerta, risultata aggiudicataria dell'appalto di cui in oggetto;
- l'ultimo prezzario è del.../.../...;
nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione al contratto in oggetto, di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50,

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il .../.../2022, e procedendo alla contestuale emissione del certificato di pagamento **e alla liquidazione delle somme nei successivi 30 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;
- (opzionale- ove presenti) per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta data, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo, **e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;
- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come sopra rappresentate.

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____

FAC SIMILE n. 2 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.I. n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che applicano i prezzi autonomi;

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.I. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria¹ del contratto di appalto avente ad oggetto _____, stipulato con codesta rispettabile amministrazione in data.....(repertorio n....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;
- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*";
- Il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento**

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20%** - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più aggiornati;
 - le disposizioni soprarichiamate si applicano, **a tutti i lavori pubblici, ancorchè, come nella fattispecie, computati su prezzari autonomi**; ciò, sia sulla base del comma 1 – che parla in senso omnnicomprensivo di appalti pubblici di lavori – sia sulla base del comma 4, che esclude dal novero dei soggetti interessati solo i concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
 - a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati **sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021** – ivi compresi quelli affidati a contraente generale – **lo stato di avanzamento dei lavori** riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022**, deve essere adottato applicando i prezzari regionali ovvero quelli in uso aggiornati secondo le suddette modalità;
 - per l'ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26 prevede che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);
 - **per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante** utilizza:
 - ✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - ✓ le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ✓ le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - ✓ le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
 - **Aiuti**
 - in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4, la stazione appaltante ha diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari, al *«Fondo per la prosecuzione delle opere*

pubbliche» di cui al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «*Fondo per l'adeguamento dei prezzi*», previsto dal cd. decreto “Sostegni-bis” (art. 1-septies, co. 8, del d.l. n. 73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi previsti;

CONSIDERATO CHE

- in data _____ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l'offerta, risultata aggiudicataria dell'appalto di cui in oggetto;
- l'ultimo prezzario è del.../.../...;
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione al contratto in oggetto, di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 20% – salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il .../.../2022, e procedendo alla contestuale emissione del certificato di pagamento **e alla liquidazione delle somme nei successivi 30 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;
- (opzionale- ove presenti) per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta data, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo, **e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;
- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come sopra rappresentate.

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____

FAC SIMILE n. 3 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Dl n. 50/2022, per Accordi quadro NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 8, D.l. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria¹ dell'accordo quadro avente ad oggetto _____, stipulato con codesta spettabile amministrazione in data.....(repertorio n.....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;
- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*";

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- Il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20%** - salvo successivo conguaglio - **le risultanze dei prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più aggiornati**;
- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto de quo - ossia al 18 maggio scorso - le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione dei medesimi accordi - utilizzano i prezzi regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.
- a seguito di tale aggiornamento, il cennato comma 8, prevede che ai fini dell'esecuzione dei predetti accordi quadro, e nei limiti delle risorse complessivamente stanziato per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzi regionali, ovvero quelli in uso, aggiornati secondo le suddette modalità;

CONSIDERATO CHE

- l'accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in essere al 18 maggio 2022;
- l'ultimo prezzo è del.../.../...;
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione all'esecuzione dell'accordo-quadro in oggetto, del meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - applicandolo con riferimento ai contratti attuativi dell'accordo quadro in oggetto

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____

Raccomandata via P.E.C.

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 8, D.I. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria ¹ dell'accordo quadro avente ad oggetto _____, stipulato con codesta spettabile amministrazione in data.....(repertorio n....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;
- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*";

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- Il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20% - salvo successivo conguaglio - le risultanze dei prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più aggiornati;**
- ;al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi, come nella fattispecie, siano già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto de quo - ossia al 18 maggio scorso - le stazioni appaltanti, adottano **lo stato di avanzamento dei lavori** riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022**, applicando i prezzi regionali ovvero quelli in uso aggiornati secondo le suddette modalità;
- per l'ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26 prevede che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);
- **per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante** utilizza:
 - ✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - ✓ le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ✓ le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - ✓ le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
- Aiuti
- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4, la stazione appaltante ha diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari, al *«Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche»* di cui al cd. decreto "Semplificazioni" (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al *«Fondo per l'adeguamento dei prezzi»*, previsto dal cd. decreto "Sostegni-bis" (art. 1-septies,

co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi previsti;

CONSIDERATO CHE

- l'accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in esecuzione al 18 maggio 2022, con il contratti attuativo.....;
- l'ultimo prezzario è del.../.../...;
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione al contratto attuativo in corso dell'accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, fino ad una percentuale del 20% – salvo successivo conguaglio - applicandolo per la redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il .../.../2022, e procedendo alla contestuale emissione del certificato di pagamento **e alla liquidazione delle somme nei successivi 30 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;
- (opzionale- ove presenti) per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta data, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al comma 3, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo, **e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____

FAC SIMILE n. 5 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per appalti con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a./RFI)

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.I. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria¹ del contratto di appalto avente ad oggetto _____, stipulato con codesta rispettabile amministrazione in data.....(repertorio n....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;
- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*";

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- Il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20%** - salvo successivo conguaglio - **le risultanze dei prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più aggiornati**;
- a seguito di tale aggiornamento, il cennato art. 26, comma 1, prevede che, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati **sulla base di offerte presentate entro** il termine del **31 dicembre 2021** - ivi compresi quelli affidati a contraente generale - **lo stato di avanzamento dei lavori** riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022**, deve essere adottato applicando i prezzi regionali aggiornati secondo le suddette modalità;
- per l'ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26 prevede che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);
- l'obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com'è noto autonomi prezzi di riferimento per l'affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 202 (art. 26, comma 12);
- stante la *ratio* sottesa alla disciplina in esame, volta all'aggiornamento immediato dei prezzi in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non siano soggetti all'obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all'art. 26, comma 3, del decreto in esame, **cionondimeno gli stessi debbano sin dalla data di entrata in vigore della norma applicare quantomeno gli ultimi prezzi adottati**, anche prima dell'emanazione del prezzo infrannuale.
- **per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante** utilizza:
 - ✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - ✓ le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ✓ le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - ✓ le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i

relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Aiuti

- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4, la stazione appaltante ha diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al cd. decreto "Semplificazioni" (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», previsto dal cd. decreto "Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi previsti;

CONSIDERATO CHE

- in data _____ (entro 31 dicembre 2021), la scrivente Impresa ha formulato l'offerta, risultata aggiudicataria dell'appalto di cui in oggetto;
- l'ultimo prezzario è del.../.../...;
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione al contratto in oggetto, di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- all'applicazione dell'ultimo prezzario in uso- salvo successivo conguaglio - per la redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il .../.../2022, e procedendo alla contestuale emissione del certificato di pagamento **e alla liquidazione delle somme nei successivi 30 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;
- (opzionale- ove presenti) per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta data, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al periodo precedente, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo, **e alla liquidazione**

delle somme nei successivi 5 gg, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;

- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come sopra rappresentate.

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____

FAC SIMILE n. 6 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 12 del D.L. n. 50/2022, per Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a./RFI) NON ancora IN CORSO DI ESECUZIONE

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, comma 12, D.L. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria¹ dell'accordo quadro avente ad oggetto _____, stipulato con codesta spettabile amministrazione in data.....(repertorio n.....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'**acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati**, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;
- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*";

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- Il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20%** - salvo successivo conguaglio - **le risultanze dei prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque di quelli successivi, ove più aggiornati;**
- ;al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore del decreto de quo - ossia al 18 maggio scorso - le stazioni appaltanti, ai fini della esecuzione dei medesimi accordi - utilizzano i prezzi aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 ovvero di cui al comma 3 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.
- a seguito di tale aggiornamento, il cennato comma 8, prevede che ai fini dell'esecuzione dei predetti accordi quadro, e nei limiti delle risorse complessivamente stanziare per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo quadro, le stazioni appaltanti utilizzano i prezzi regionali, ovvero quelli in uso, aggiornati secondo le suddette modalità;
- l'obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com'è noto autonomi prezzi di riferimento per l'affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 2021 (art. 26, comma 12);
- stante la *ratio* sottesa alla disciplina in esame, volta all'aggiornamento immediato dei prezzi in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non siano soggetti all'obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all'art. 26, comma 3, del decreto in esame, **cionondimeno gli stessi debbano sin dalla data di entrata in vigore della norma applicare gli ultimi prezzi in essere**, anche prima dell'emanazione del prezzo infrannuale.

CONSIDERATO CHE

- l'accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in essere al 18 maggio 2022;
- l'ultimo prezzo è del.../.../...;
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione all'esecuzione dell'accordo-quadro in oggetto, del meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzi ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- all'applicazione dell'ultimo prezzo in uso- salvo successivo conguaglio - con riferimento ai contratti attuativi dell'accordo quadro in oggetto

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____

FAC SIMILE n. 7 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per Accordi quadro con le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a./RFI) IN CORSO DI ESECUZIONE

Raccomandata via P.E.C.

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 12, D.I. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria¹ dell'accordo quadro avente ad oggetto _____, stipulato con codesta rispettabile amministrazione in data.....(repertorio n.....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”*;
- Il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20%** - salvo successivo conguaglio - **le risultanze dei prezzari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o comunque comunque di quelli successivi, ove più aggiornati**;
- al comma 8 del medesimo articolo si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli accordi quadro di lavori i cui contratti attuativi, come nella fattispecie, siano già in esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto de quo - ossia al 18 maggio scorso - le stazioni appaltanti, adottano **lo stato di avanzamento dei lavori** riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure **dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022**, applicando i prezzari regionali ovvero quelli in uso aggiornati secondo le suddette modalità;
- per l'ipotesi in cui il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, in relazione alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto legge Aiuti (18 maggio 2022), il predetto art. 26 prevede che venga emesso, entro i successivi trenta giorni, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, secondo le modalità sopra richiamate, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 (art. 26, comma 1);
- l'obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com'è noto autonomi prezzari di riferimento per l'affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 2021 (art. 26, comma 12);
- stante la *ratio* sottesa alla disciplina in esame, volta all'aggiornamento immediato dei prezzari in essere, è ragionevole ritenere che, sebbene, letteralmente, RFI e Anas non siano soggetti all'obbligo di rialzo temporaneo dei prezzi, di cui all'art. 26, comma 3, del decreto in esame, **cionondimeno gli stessi debbano sin dalla data di entrata in vigore della norma applicare quantomeno gli ultimi prezzari adottati**, anche prima dell'emanazione del prezzario infrannuale
- **per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante** utilizza:
 - ✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

- ✓ le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ✓ le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - ✓ le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
- Aiuti
- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4, la stazione appaltante ha diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari, al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al cd. decreto "Semplificazioni" (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», previsto dal cd. decreto "Sostegni-bis" (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi previsti;

CONSIDERATO CHE

- l'accordo quadro di cui è titolare la scrivente impresa risulta in esecuzione al 18 maggio 2022, con il contratto attuativo.....;
- l'ultimo prezzario è del.../.../...;
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione al contratto attuativo in corso dell'accordo-quadro in oggetto, dei meccanismi di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, nelle more dell'aggiornamento infrannuale dei prezzari ai sensi del comma 2 del cennato art. 26,

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- all'applicazione dell'ultimo prezzario in uso- salvo successivo conguaglio - per la redazione dello stato di avanzamento dei lavori previsto entro il .../.../2022, alla contestuale emissione del certificato di pagamento **nonché alla liquidazione delle somme nei successivi 30 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;

- (opzionale- ove presenti) per le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022 e fino al 18 maggio u.s., ad emettere altresì, entro 30 giorni dalla predetta data, **un certificato di pagamento straordinario** recante la determinazione, applicando il predetto incremento temporaneo di cui al periodo precedente, dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo, **e alla liquidazione delle somme nei successivi 5 gg**, nella misura del 90 per cento del maggiore importo, al netto del ribasso formulato in sede i offerta, e nei limiti delle risorse soprarichiamate;
- a porre in essere quanto necessario alla conservazione e/o accantonamento e acquisizione delle somme necessarie a provvedere alla suddetta liquidazione, come sopra rappresentate.

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____

FAC SIMILE n. 8 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 12 del DI n. 50/2022, per contraente generale di Anas/RFI

Raccomandata via P.E.C.

Spett.le
Committente

Anticipata via mail

c.a.: Il Responsabile del Procedimento

c.a. Direttore dei Lavori

E p.c. Collegio Consultivo Tecnico

(ove nominato)

Oggetto: Lavori _____ CIG _____ CUP _____ -

Istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, comma 12, D.I. n. 50/2022

Con la presente, la scrivente Impresa, con sede legale in _____, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, _____, in qualità di affidataria¹ del contratto di affidamento a contraente generale avente ad oggetto _____, stipulato con codesta spettabile amministrazione in data.....(repertorio n.....), per un importo complessivo di euro....., **rappresenta quanto segue.**

PREMESSO CHE

- A partire dagli ultimi mesi del 2020, si registra un eccezionale aumento dei prezzi dell'acciaio, del cemento, dei prodotti petroliferi ed energetici, dei carburanti, del rame, dei materiali plastici e dei loro derivati, solo per citarne alcuni, con una vertiginosa impennata dei relativi costi che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio contrattuale aggravato, dalla seconda metà del 2021, a causa delle note vicende del **conflitto russo-ucraino**;
- al fine di fare fronte alle suddette criticità, il legislatore ha adottato, da ultimo, il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina*";

¹ Specificare natura monosoggettiva o plurisoggettiva (RTI, Consorzi temporanei ecc) dell'affidataria.

- il citato decreto, all'articolo 26 - *Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori* - ha introdotto, **per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi**, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto, ossia al 18 maggio 2022 (art. 26, comma 2);
- in attesa del predetto aggiornamento infrannuale, il comma 3 del cennato art. 26 dispone che le stazioni appaltanti **sono tenute ad incrementare fino ad una percentuale del 20%** - salvo successivo conguaglio - **le risultanze dei prezzi regionali aggiornati al 31 dicembre 2021, o di quelli successivi, ove più aggiornati;**
- l'obbligo di aggiornamento infrannuale viene esteso alle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas s.p.a. - le quali applicano com'è noto autonomi prezzi di riferimento per l'affidamento di opere stradali e ferroviarie - che per espressa previsione normativa saranno analogamente tenute ad aggiornare i propri listini entro il 31 luglio 2021 (art. 26, comma 12);
- ai sensi dell'art. 26, comma 12, secondo periodo, in relazione ai contratti affidati a contraente generale, in essere alla data del 18 maggio 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, **si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022;**
- **per il pagamento di tali maggiori importi, la stazione appaltante** utilizza:
 - ✓ nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per **imprevisti nel quadro economico** di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
 - ✓ le eventuali **ulteriori somme a disposizione** della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - ✓ le somme derivanti da **ribassi d'asta**, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - ✓ le somme disponibili relative ad **altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante** e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
- Aiuti
- in caso di insufficienza di tali risorse, ai sensi del comma 4, la stazione appaltante ha diritto ad accedere, per gli interventi PNRR, PNC e quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari, al «*Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche*» di cui al cd. decreto «Semplificazioni» (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ovvero, per gli interventi diversi da quelli precedenti, al «*Fondo per l'adeguamento dei prezzi*», previsto dal cd. decreto «Sostegni-bis» (art. 1-septies, co. 8, del d.l., n. 73/2021, l. conv. 106/2021), presentando, in entrambi in casi, apposita istanza, nei modi e termini ivi previsti;

CONSIDERATO CHE

- la scrivente Impresa risulta titolare del contratto affidato a contraente generale indicato in oggetto
- nella fattispecie, sussistono tutti i presupposti per l'applicazione al contratto in oggetto, di meccanismo di aggiornamento dei prezzi di cui al citato articolo 26, comma 12, del decreto 17 maggio 2022, n. 50

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la Scrivente Impresa, sebbene detto adeguamento debba essere riconosciuto d'ufficio, formula

ISTANZA

affinché, con riferimento al contratto di cui in oggetto

CODESTA SPETT. LE COMMITTENTE PROCEDA

- al predetto incremento temporaneo di cui al comma 12, per una percentuale del 20% applicandolo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022

Ciò, con l'auspicio di un positivo riscontro alla presente e confermando sin d'ora la disponibilità per un positivo e collaborativo confronto sul tema prospettato, nel reciproco interesse all'esecuzione equilibrata e puntuale del contratto

Cordiali saluti

Lì _____

Firma _____